

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4027 del 21/07/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 - RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA N. 5 E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. LA CROCETTA, VIA MODIGLIANA N. 55 - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO E RECUPERO (R13 - R12 - R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4192 del 20/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 – **RECTER SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA N. 5 E IMPIANTO IN COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. LA CROCETTA, VIA MODIGLIANA N. 55 - RINNOVO CON MODIFICHE DELL'**AUTORIZZAZIONE UNICA** PER LA GESTIONE **DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO E RECUPERO (R13 - R12 - R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che la società **Recter Srl** con sede legale in Faenza (RA), via Vittime Civili di Guerra n. 5 (CF./PIVA: 01479200394), risulta titolare dell'autorizzazione unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi da ARPAE, con provvedimento n. DET-AMB-2018-6050 del 22/11/2018, con scadenza al 31/12/2022, per la gestione dell'impianto di pretrattamento (R13-R12) di rifiuti ligneo-cellulosici e recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi, sito in Comune di Faenza (RA), loc. La Crocetta, via Modigliana n. 55, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti

VISTA l'istanza presentata in data 30/06/2022 (ns. PG/2022/108646) con cui la società Recter Srl (CF./PIVA: 01479200394) chiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo con modifiche dell'AU n. DET-AMB-2018-6050 del 22/11/2018 sopracitata, per **l'impianto di pretrattamento (R13-R12) di rifiuti ligneo-cellulosici e recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi** ai fini dell'ottenimento, cessando la qualifica di rifiuto, di prodotti end of waste ottenuti ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 e di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM. n. 69/2018, per l'impianto sito in comune di Faenza (RA), loc. La Crocetta, via Modigliana n. 55, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* recante approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni Ambientali ed Energia), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni Ambientali ed Energia), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori in materia di ambiente e di energia;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento emergeva che l'impianto presso cui viene effettuata l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi è costituito da:

- area di ricezione dei rifiuti in ingresso (pavimentata);
- area di messa in riserva in cumuli dei rifiuti inerti in ingresso (non pavimentata), con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 53.000 tonnellate, funzionale al successivo recupero (R5) in impianto;
- area di messa in riserva in cumuli dei rifiuti ligneo-cellulosici in ingresso (non pavimentata), con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 8.000 tonnellate, funzionale al successivo trattamento (R12) in impianto;
- area di pretrattamento (R12) mediante triturazione, di rifiuti di natura lignocellulosica per un quantitativo pari a 25.000 ton/anno;
- area di trattamento per il recupero (R5) dei rifiuti inerti (non pavimentata), coincidente con l'area per lo stoccaggio dei cumuli di rifiuti, per un quantitativo massimo annuo pari a 150.000 t/anno, finalizzato alla produzione di prodotti End of waste inerti e granulato di conglomerato bituminoso, cessando la qualifica di rifiuto rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter comma 3) e del DM n. 69/2018, mediante operazioni di:
 - cernita manuale per la rimozione di eventuali frazioni estranee indesiderate;
 - deferrizzazione tramite separatore magnetico per la rimozione di eventuali frazioni metalliche ferrose;
 - macinazione mediante frantoio a mascelle mod. REV GCS 98, dotato, per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri, di un sistema di nebulizzazione fisso in due punti, uno sul fondo della tramoggia, alla bocca del frantoio, e uno all'uscita del sistema di frantumazione;
 - vagliatura mediante unità di selezione mod. REV US 30 A3S o REV UPS 900;
- area di deposito in cumuli dei prodotti in uscita costituiti da prodotti end of waste inerti e da granulato di conglomerato bituminoso;
- area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in impianto;
- all'interno del sito viene inoltre realizzata la miscelazione dei medesimi prodotti EoW inerti ottenuti, finalizzata alla produzione di "aggregati rafforzati";
- è inoltre presente un'area per il rifornimento dei mezzi di lavoro, con pavimentazione in cemento, al cui interno sono allocate due cisterne di gasolio aventi capacità pari a 3.000 e 5.000 l. Ai fini della prevenzione incendi, si tratta di attività a basso rischio e complessità (attività 13.1.A del DPR n. 151/2011 e smi) soggetta a controllo periodico antincendio, così come confermato dai Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Ravenna coinvolti nel procedimento;

- le acque reflue di dilavamento sono raccolte in una vasca e vengono gestite come rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- le modifiche richieste dal gestore con l'istanza di rinnovo dell'AU in oggetto consistono in:
 - rinuncia alla gestione dei rifiuti aventi codice EER 010399, 020499, 020799, 030199, 100103, 100117, 100299, 101299, 101399, 190114, che non si intende più ammettere a trattamento (R13-R12-R5) presso l'impianto;
 - Introduzione dell'operazione di pretrattamento R12 per i rifiuti aventi codice EER 010102, 010308, 020402, 020701, 100910, 170802, 190112, 200301, per un quantitativo massimo annuo di 3.000 t/anno.
 - Riduzione dei quantitativi autorizzati alle operazioni di gestione rifiuti in impianto, come segue:
 - Rifiuti ligneo cellulosici: capacità massima istantanea di stoccaggio (R13): 2.000 ton - Potenzialità massima annua di pretrattamento R12: 5.000 ton/anno
 - Rifiuti inerti: capacità massima istantanea di stoccaggio (R13): 50.000 ton - Potenzialità massima annua di trattamento R5: 92.000 ton/anno
- rispetto allo stato autorizzato, non sono previste modifiche di carattere edilizio/urbanistico.

VISTO il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) con valenza di Piano Comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Ravenna n. 18 del 25/06/2025.

RICHIAMATO l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi in tema di cessazione della qualifica di rifiuto;

ATTESO che ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o nazionale, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni di cui al comma 1) dello stesso art. 184-ter:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito del medesimo procedimento autorizzatorio, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali in cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

riconoscendo pertanto all'autorizzazione la funzione di definire, "caso per caso", le condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, avendo a riferimento lo strumento fornito per

l'applicazione della disciplina End of Waste (EoW) "caso per caso" dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione sul territorio nazionale del Sistema stesso (*Linee Guida SNPA 41/22*);

VISTE in proposito le "*Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184- ter, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006*". Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23/02/2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22;

VISTI:

- il Decreto Ministeriale 28 giugno 2004, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- il Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA altresì la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

CONSIDERATO che:

- l'istanza di rinnovo con modifiche dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 30/06/2022, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2024/26928 del 12/02/2024;
- l'area interessata dall'impianto non interferisce con le reti irrigue consorziali, come espresso nel corso del presente procedimento autorizzativo dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2025/188335);
- l'area in cui è insediata l'attività di trattamento rifiuti è interessata da un'attività estrattiva condotta dalla ditta Recter srl, con apposita convenzione stipulata in data 10/03/2025 - rep. 4304, ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge Regionale n. 17/1991 e smi;
- come valutato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, coinvolto nel procedimento, ai fini della prevenzione incendi, risulta inoltre presentato il rinnovo periodico del CPI ai sensi del DPR n. 151/2011 e smi, con scadenza fissata al 23/01/2029;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
 - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 28/03/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/26928 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 13/06/2024 con nota ns. PG/2024/110091, con interruzione dei termini del procedimento;
 - in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 11/07/2024 veniva richiesta dal gestore una proroga temporale del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2024/127814), concessa da questa Agenzia con nota ns. PG/2024/136632, restando interrotti i termini del procedimento;

- a seguito della presentazione in data 09/08/2024 da parte del proponente della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2024/147134), con riavvio dei termini del procedimento, in data 24/10/2025 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2025/129055 del 16/07/2025, così come aggiornata con nota ns. PG/2025/173648 che terminava i propri lavori ritenendo necessario acquisire alcuni chiarimenti documentali, forniti dal proponente in data 06/02/2026 (ns. PG/2026/23369);
- nell'ambito della Conferenza di Servizi:
 - stante la compatibilità dell'impianto con l'art. 9 del PIAE con valore di PAE della Provincia di Ravenna, in riferimento alla possibilità di effettuare operazioni di trattamento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione in aree funzionalmente attrezzate per le attività estrattive, non viene consentita la possibilità di gestione in impianto delle seguenti tipologie di rifiuti, in quanto in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 9 del PIAE suddetto:
 - Rifiuti inerti destinati a recupero (R13-R5):
 - 100201 - rifiuti del trattamento delle scorie;
 - 100202 - scorie non trattate;
 - 100903 - scorie di fusione
 - 100906 - forme e anime di fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905*;
 - 100908 - forme e anime di fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907*;
 - 100912 - altri particolari diversi di cui alla voce 100911*;
 - 101201 - residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico;
 - 161102 - rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio, provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101;
 - 161104 - altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103*;
 - 170506 - materiali di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*;
 - Rifiuti inerti destinati a pretrattamento (R13-R12):
 - 010308 - polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307*;
 - 020402 - carbonato di calcio fuori specifica;
 - 020701 - rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima;
 - 100910 - polveri di gas da combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100909*;
 - 190112 - ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*.
 - Rifiuti ligneo-cellulosici destinati a pretrattamento (R13-R12):
 - 020103 - scarti di tessuti vegetali;
 - 020107 - rifiuti derivanti dalla silvicoltura;
 - 030101 - scarti di corteccia e sughero;
 - 030105 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 030104*;
 - 030301 - scarti di corteccia e legno;
 - 150103 - imballaggi di legno;
 - 170201 - legno;
 - 191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 191206*;

200138 - legno diverso da quello di cui alla voce 200137*;
200201 - rifiuti biodegradabili;
200302 - rifiuti dei mercati.

- si stabiliva altresì che i prodotti end of waste denominati “stabilizzato di calcestruzzo”, “frantumato di calcestruzzo”, “stabilizzato misto”, “frantumato misto”, “terreno grossolano di recupero”, “frantumato di piastrelle” e “aggregato misto terroso-sabbioso” rispettano i requisiti di cui al DM n. 127/2024 e pertanto vengono assoggettati al regime di cui all’art 184 - ter comma 2 del D.lgs n. 152/2006 e smi, mentre il prodotto denominato “sabbia riciclata” è assoggettato al cd. regime end of waste “caso per caso”, di cui all’art 184-ter comma 3 del D.lgs n. 152/2006 e smi;
 - si accoglieva la richiesta del gestore di non considerare la richiesta di diminuzione dei quantitativi da trattare in impianto, quindi di poter continuare a esercitare l’operazione di recupero R5 in impianto per un quantitativo massimo di 149.000 ton/anno di rifiuti;
 - veniva consentita l’introduzione dell’operazione di pretrattamento (R12) sulla tipologia di rifiuto avente codice EER 170802 consistente in selezione e cernita per l’esclusione di materiali estranei, per un quantitativo massimo annuo pari a 1.000 t/anno e capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 50 tonnellate;
 - al fine di lavorare i rifiuti già stoccati in impianto per i quali non è più autorizzata la gestione, si accorda al gestore una fase di transizione della durata di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente AU; durante tale lasso di tempo, resta fermo il divieto di accettare tali tipologie di rifiuti in impianto;
 - al termine del periodo transitorio sono concessi al gestore, ulteriori sei mesi di tempo per smantellare le attrezzature utilizzate per il trattamento di tali rifiuti;
 - al fine di assumere la decisione finale, nell’ambito dei lavori dell’apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2025/134239 e ns. PG/2025/189040);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2025/192098);
 - parere favorevole, con condizioni, espresso dall’Unione della Romagna Faentina su tutti gli aspetti di competenza (ns. PG/2025/185530);
 - parere di non competenza espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2025/188335);
- nonchè le relazioni tecniche istruttorie del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici rifiuti (ns. PG/2025/187925) ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2025/165850), e il parere obbligatorio e vincolante in materia di end of waste caso per caso (ns. PG/2025/187926, ns. PG/2026/31910 e ns. PG/2026/46799) a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questa Agenzia con nota ns. PG/2024/26937, ns. PG/2025/3543 e ns. PG/2025/160825;
- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell’apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifiche dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta accertata l'avvenuta dell'iscrizione in data 31/10/2025 di Recter s.r.l. nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;

RITENUTO di procedere al rinnovo con modifiche dell'AU n. DET-AMB-2018-6050 del 22/11/2018 per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di pretrattamento e recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sulla base dei dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

Garanzia finanziaria per il periodo transitorio e a regime:

- Attività di pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi:
 - potenzialità annua di trattamento nel periodo transitorio = 5.000 ton/anno di rifiuti ligneo-cellulosici;
 - potenzialità annua di trattamento nel periodo a regime = 1.000 ton/anno di rifiuti inerti

calcolo importo garanzia finanziaria:

$$(1.000 \text{ t} + 5.000 \text{ t}) \times 12,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} = \text{€ } 12.000,00 + \text{€ } 60.000,00 \rightarrow \text{importo minimo € } 75.000,00$$

Di conseguenza, l'ammontare della garanzia finanziaria rimane invariato nel passaggio dalla fase transitoria a quella ordinaria, poichè le cifre corrispondenti, anche sommate tra loro, risultano inferiori all'importo minimo previsto dal calcolo della garanzia finanziaria.

- Attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi
 - potenzialità annua di trattamento 149.000 ton/anno;

$$\text{Calcolo importo garanzia finanziaria: } 149.000 \text{ t} \times 12,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} = \text{€ } 1.788.000,00$$

- Importo totale garanzia finanziaria = € 75.000,00 + € 1.788.000,00 = € 1.863.000,00

nella considerazione che l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di stoccaggio dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al pretrattamento (R12) e al recupero di rifiuti (R5) nell'impianto stesso.

La modifica introdotta riguardante l'introduzione dell'attività di pretrattamento (R12) di rifiuti inerti non potrà essere attuata fino alla comunicazione da parte di ARPAE di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata in termini di ammontare;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO che, avendo esteso fino al 31/12/2026 la durata della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2025/219201 del 10/12/2025), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. Di rinnovare, con modifiche l'**Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Società **Recter Srl** (CF./PIVA: 01479200394) con sede legale in Faenza (RA), via Vittime Civili di Guerra n. 5 per l'impianto di **pretrattamento e recupero (R13- R12 - R5) di rifiuti inerti non pericolosi pericolosi**, sito in Comune di Faenza (RA), loc. La Crocetta, via Modigliana n. 55, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
2. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- È concesso al gestore un periodo transitorio di un anno, a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento, durante il quale potranno essere eseguiti il pretrattamento (R13-R12) dei rifiuti ligneo cellulosici e il recupero (R13-R5) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale di cui non viene consentita la gestione, sui quantitativi ancora presenti in impianto fino all'esaurimento dei contratti in essere.
 - Al termine del periodo transitorio, sono concessi ulteriori sei mesi di tempo per lo smantellamento delle attrezzature utilizzate per il pretrattamento (R13-R12) dei rifiuti ligneo-cellulosici e di eventuali strumentazioni dedicate al recupero (R13-R5) dei rifiuti inerti e di origine minerale non più gestibili in impianto.
 - Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AU, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di pretrattamento e recupero (R13-R12-R5) dei rifiuti;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di pretrattamento e recupero (R13-R12-R5) di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale, da rispettarsi nel periodo transitorio;
 - **Allegato C** al presente provvedimento, riportante le prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.
- L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "*Planimetria impianto con aree di stoccaggio - lavorazione rifiuti e materiali recuperati (EOW) - Rev 02 del 05/02/2026*" che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
 - L'impianto deve essere esercito nel rispetto del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto (Rev 04 gennaio 2026), per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti.
 - Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera e che possa produrre effetti negativi e significativi

sull'ambiente;

In caso di modifiche che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

3. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
4. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero e pretrattamento dei rifiuti nell'impianto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 1.863.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'impianto in oggetto alle condizioni indicate nella presente AU, fatto salvo che l'efficacia della modifica introdotta, riguardante l'introduzione dell'attività di pretrattamento (R13-R12) di rifiuti inerti non pericolosi è

sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

5. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;
7. Di trasmettere, con successiva comunicazione, la presente AU al soggetto richiedente previo assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. Di provvedere alla comunicazione della presente AU ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di pretrattamento e recupero (R13-R12-R5) di rifiuti inerti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
2. Le operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti con adeguato sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso devono essere svolte solo nell'area di ricezione dei rifiuti di cui è dotato l'impianto.
3. Le aree utilizzate per lo stoccaggio (R13) dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio. Le aree dedicate alle operazioni di stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
4. Devono essere adeguatamente mantenute la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto, e la circolazione opportunamente regolamentata. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
5. I rifiuti inerti non pericolosi per cui è ammessa la **messa in riserva (R13)** per il successivo **recupero (R5)** in impianto, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Prodotti EoW ottenuti
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	Sabbia riciclata ai sensi dell'art. 184-ter c. 3
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti da coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114	
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
101206	Stampi di scarto	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	

Codice EER	Descrizione	Prodotti EoW ottenuti
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
170101	Cemento	
170102	Mattoni	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
200301	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	Granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018

Per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** fissata complessivamente pari a **59.950 tonnellate**.

È altresì ammessa la messa in riserva (R13) per il successivo pretrattamento (R12) del rifiuto avente codice *EER 170802 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*, per una capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 50 tonnellate.

La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al pretrattamento (R12) e al recupero (R5) nell'impianto stesso.

6. I rifiuti di cui ai codici EER 100101 e 100115 devono essere stoccati all'interno di cassoni a tenuta, posati su geomembrane o teli in PVC, al fine di evitare eventuali permeazioni e dispersioni.
7. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
8. I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi devono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).

9. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non devono rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
10. I rifiuti in ingresso devono essere stoccati nell'area dedicata in cumuli distinti, chiaramente e univocamente identificati, evitandone la miscelazione.
11. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammesso complessivamente alle operazioni di recupero R5 nell'impianto è fissato a **149.000 tonnellate/anno**.
12. Per le operazioni di recupero R5 dei rifiuti inerti devono essere utilizzate le seguenti strumentazioni:
 - a. frantoio a mascelle marca REV - modello GCS 98;
 - b. Unità di selezione marca REV - modello US 30 A3S;
 - c. Unità di selezione marca REV - modello UPS 900.
13. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammesso complessivamente alle attività di pretrattamento R12 nell'impianto, mediante operazioni di selezione e cernita manuale, è fissato a **1.000 tonnellate/anno**.
14. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:
 - a. esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
 - b. controllo visivo;
 - c. eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il Manuale Operativo di gestione dell'impianto deve contenere apposita procedura di accettazione rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal regolamento di cui al DM n. 127/2024.

Il Manuale Operativo di gestione dell'impianto deve altresì contenere apposita procedura per verifica di conformità del prodotto e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
 - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
 - accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
 - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità in area dedicata;
 - messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
 - movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
 - svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
15. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 69/2018, le verifiche sui rifiuti ingresso di cui al codice EER 170302 devono verificare l'assenza di materiale diverso dal

conglomerato bituminoso. A tal fine, il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo.

16. I rifiuti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati **“aggregato recuperato”** se soddisfano i criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024.

Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*“dichiarazione di conformità”*), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 127/2024. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di aggregato recuperato.

Gli aggregati recuperati ottenuti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi specifici di cui alle lettere da a) a g) dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024 .

17. Il conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302 cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato **“granulato di conglomerato bituminoso”** se soddisfa i seguenti criteri previsti dall'art. 3 del DM n. 69/2018:

- è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018;
- risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018.

Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*“dichiarazione di conformità”*), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al DM n. 69/2018. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di granulato di conglomerato bituminoso.

18. Il sistema di gestione adottato deve essere idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
19. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
20. Le dichiarazioni di conformità devono essere inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a questa Agenzia, **entro sei mesi** dalla data di produzione del lotto cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.

21. Il produttore di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso deve conservare, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia anche in formato elettronico della dichiarazione di conformità, per un periodo di **5 anni** dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
22. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024, il gestore dell'impianto deve prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni devono essere conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per **1 anno** dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.
- Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1.
- Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
23. Il produttore deve conservare per **5 anni** presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 69/2018.
- Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
24. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso, il deposito e la movimentazione degli stessi devono essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. In attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i lotti in "*quarantena*" devono essere opportunamente segnalati mediante apposizione di cartellonistica.
- Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto, l'aggregato recuperato e il granulato di conglomerato bituminoso devono essere depositati e movimentati all'interno dello stesso sito e nelle aree di deposito adibite allo scopo.
- I lotti prodotti devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero indicato nella relativa dichiarazione di conformità.
25. Per il processo di recupero (R5) finalizzato alla produzione di sabbia riciclata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la cessazione della qualifica di rifiuto devono avvenire esclusivamente sulla base delle condizioni e dei criteri dettagliati definiti nell'apposita "*Scheda EoW*", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AU (**Allegati A1 e A2**) e che comprende in particolare:
- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili;
 - requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;

- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

Il gestore deve conservare per almeno **5 anni** presso l'impianto le dichiarazioni di conformità emesse e relativi allegati, anche in formato elettronico, da mantenere a disposizione delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

26. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER)
27. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Resta fermo:

- *l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al DM n. 127/2024 per la produzione di aggregati recuperati e al DM n. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, per quanto non specificatamente stabilito nella presente AU;*
- *l'obbligo di rispettare le disposizioni sulla tenuta del deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'impianto, di cui all'art. 185-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;*
- *l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.*

Denominazione prodotto EoW – “SABBIA RICICLATA”

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici	La sabbia riciclata ottenuta a seguito di frantumazione e vagliatura, costituisce prodotto di recupero utilizzabile esclusivamente per la realizzazione di allettamenti e rinfianchi, all'interno di calcestruzzi e come additivo in altri aggregati riciclati. Il prodotto sostituisce materiale inerte naturale con le medesime caratteristiche fisiche e merceologiche.
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Si tratta di prodotto da recupero che ha già un mercato esistente e consolidato che trova la sua collocazione in edilizia, nel settore delle costruzioni e in particolare per opere di allettamento e rinfiango e per la produzione di calcestruzzi. Risultano molto richiesti in edilizia gli aggregati riciclati contenenti tale prodotto all'interno. Considerato che il prodotto end of waste non è soggetto a degradazione, perdita di peso, emissioni odorigene o perdita delle caratteristiche di prodotto, potrà essere stoccato per un tempo massimo pari a 2 anni (decorrenti dall'emissione della dichiarazione di conformità). Superato questo termine, il lotto torna a essere soggetto alla disciplina dei rifiuti, di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Il solo test di cessione di cui all'allegato 1 al DM n. 127/2024 - tabella 3, deve comunque essere ripetuto ogni 12 mesi per ciascun lotto EoW che permane in deposito.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la	Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, trovano applicazione: ➤ la seguente <u>norma tecnica di prodotto nazionale di riferimento</u>: ● UNI 11531-1 “Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture - Criteri per l'impiego dei materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati”, ○ In particolare viene garantito il rispetto di: ■ Prospetto 4a - per utilizzo come additivo in aggregati riciclati; ■ Prospetto 4c - per utilizzo come allettamenti e rinfianchi.

normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	• UNI 8520 <i>“Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620”</i> - per utilizzo all'interno di calcestruzzi. ➤ I limiti dei parametri di cui al DM n. 127/2024, allegato 1, tabelle 2 e 3.
---	--

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana	La sabbia riciclata, che a seguito delle opportune verifiche viene utilizzata per allettamenti e rinfianchi, all'interno di calcestruzzi e come additivo in altri aggregati riciclati, rappresenta un processo circolare sostenibile e limita la necessità di apporto di materiali provenienti da altri processi produttivi di tipo estrattivo. Il prodotto risulta avere le medesime caratteristiche fisiche e merceologiche del materiale inerte naturale. Il produttore dichiara che il prodotto non ha alcun impatto ambientale sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee e ritiene del tutto trascurabile l'impatto sulla salute umana. Il produttore dichiara altresì l'assenza nel prodotto EoW di sostanze chimiche che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull'ambiente. Si tratta di sostanza classificata come non pericolosa ai sensi del regolamento CLP.
--	---

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi

a) Rifiuti in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero				
Tipologie di rifiuti (codici EER)	È ammessa al recupero di materia <u>esclusivamente</u> la seguente tipologia di rifiuti: • EER 100101 - ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) • EER 100115 - ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114			
Provenienza	Impianti di recupero energetico di biomasse, legno e fanghi di cartiera e centrali termoelettriche			
Caratteristiche rifiuti in ingresso	Rifiuti composti da ceneri pesanti prodotte dal processo di combustione di biomasse legnose, costituite principalmente da calcio, sodio, potassio. Le ceneri si presentano sotto forma di “granuli” più o meno grossolani, formati in seguito all'umidificazione attuata all'interno degli impianti di origine. Le caratteristiche chimiche dei rifiuti includono:			
	Parametri	UdM	Valori limite massimi di ammissibilità	Note
	Metalli pesanti	mg/kg s.s.	CSC Col. B	Parametri individuati come pertinenti in relazione al ciclo produttivo dei rifiuti Tale profilo costituisce il set analitico minimo che può essere
	Idrocarburi leggeri	mg/kg s.s.	250	
	Idrocarburi pesanti	mg/kg s.s.	750	
	Benzene	mg/kg s.s.	2	
	Etilbenzene	mg/kg s.s.	50	
	Stirene	mg/kg	50	
				Tabella 1, Allegato V, Titolo V, della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Dm 5/02/98 (per PCDD/PCDF)

		s.s.		integrato all'occorrenza con ulteriori parametri che possono risultare pertinenti per l'espressione del giudizio di classificazione del rifiuto	
	Toluene	mg/kg s.s.	50		
	Xilene	mg/kg s.s.	50		
	IPA - Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)	mg/kg s.s.	10		
	PCB, PCT	mg/kg s.s.	5		
	PCDD/PCDF	µg/kg s.s.	0.1		
Verifica documentale/anal itica sui rifiuti in ingresso	• scheda di omologa attestante: ○ non pericolosità per i rifiuti caratterizzati da codici EER specchio; ○ esecuzione delle analisi per il rispetto dei parametri di cui al punto precedente; • verifica visiva.				

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

Operazione di recupero (R5):	R13 (propedeutico) - R5 mediante: • <i>cernita manuale o meccanica</i> mediante benna, per la rimozione di eventuali frazioni estranee indesiderate; • <i>eventuale premiscelazione</i> dei rifiuti; • <i>riduzione volumetrica</i> con contestuale deferrizzazione; • <i>selezione granulometrica</i> con vaglio meccanico mobile.
---	--

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti	
Specifiche tecniche ed ambientali da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto	I materiali cessanti la qualifica di rifiuto rispetta quanto di seguito indicato a seconda degli impieghi specifici: ➤ <u>allettamenti e rinfianchi</u> • limiti di cui all'allegato 1, tabella 2 del DM n. 127/2024, seconda colonna - utilizzo di cui alle lett. da b) a g); • test di cessione di cui all'allegato 1, tabella 3 del DM n. 127/2024; • verifica ai sensi della norma UNI 11531-1, prospetto 4c; ➤ <u>impiego all'interno di calcestruzzi:</u> • limiti di cui all'allegato 1, tabella 2 del DM n. 127/2024, seconda colonna - utilizzo di cui alle lett. da b) a g); • verifica ai sensi della norma UNI 8520, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo. ➤ <u>additivo in altri aggregati riciclati:</u> • limiti di cui alla Tabella 2, Allegato 1 del DM 127/2024, seconda colonna - utilizzo alle lett. da b) a g), (nella possibilità di utilizzo dell'aggregato in recuperi ambientali, dovrà essere garantito il rispetto Tabella 2, Allegato 1 del DM 127/2024 - 1° colonna - utilizzo alla lett. a); • test di cessione di cui all'allegato 1, tabella 3 del DM n. 127/2024; • verifica ai sensi della norma UNI 11531-1, prospetto 4a; • rispetto delle CSC, colonna A o colonna B, solo nel caso in cui l'aggregato finale sia destinato a recuperi ambientali. In caso di superamento dei valori soglia anche di un solo parametro del test di cessione di cui all'allegato 1 al DM 127/2024 - tabella 3, o dei parametri di cui alla tab. 2 del DM n. 127/2024, questo non potrà cessare la qualifica di rifiuto e dovrà essere inviato a recupero/smaltimento presso impianti esterni; Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sopra indicati deve essere accertato per ciascun lotto di prodotto, identificato con numero univoco, di quantitativo non superiore a 3.000 m³.

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	Il sistema di gestione descritto nel manuale operativo di gestione dell'impianto, volto a garantire le conformità dei rifiuti in ingresso e quindi degli EoW in uscita, è conforme a quanto previsto dalle linee guida SNPA 41/2022. Il sistema di gestione descrive i seguenti elementi: ● operazioni di accettazione dei rifiuti; ● verifiche documentali, visive ed analitiche effettuate sui rifiuti in ingresso; ● verifica documentazione inerente controlli supplementari, anche analitici ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità; ● l'adozione di una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità dei carichi in ingresso; ● verifica e gestione dei carichi non-conformi; ● definizione del lotto EoW ● modalità di esecuzione e gestione dei campionamenti: ○ Il produttore conserva per 2 anni un campione di EoW, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, prelevato in conformità alla norma Uni 10802:2013, ○ ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti, il campione deve essere conservato presso l'impianto di produzione o presso la sede legale; ○ le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi. In particolare, dovrà essere garantita la conservazione ad una temperatura non superiore a -20°C. Ai fini della tracciabilità, il gestore dichiara che tramite uno specifico software gestionale (ATLANTIDE) risulta possibile tracciare l'intera attività di gestione rifiuti, monitorando quantità e tipologie di rifiuti in ingresso/uscita, effettuando i trattamenti dei rifiuti in ingresso per l'ottenimento di EoW, effettuando la reportistica di controllo, elaborando il registro di carico/scarico, garantendo la tracciabilità dei rifiuti in ingresso ed il loro specifico utilizzo per la produzione di EoW. Viene garantita la tracciabilità dei lotti, fornendo all'occorrenza il numero del lotto EoW, i riferimenti alle operazioni del registro c/s riguardanti i rifiuti costituenti il lotto, i riferimenti ai rapporti di prova, il numero di dichiarazione di conformità emessa, la data di certificazione, la destinazione del lotto ed il periodo di utilizzo.
---	---

e) Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	
Dichiarazione di conformità	Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, individuati nella presente scheda EoW e accertato per ciascun lotto prodotto, deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000 redatta, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, secondo il modello di cui all' Allegato A2 alla presente AU.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
(articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Denominazione:	
Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

ANAGRAFICA DEL PRODUTTORE		
Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
Comune:	CAP:	Provincia:
Impianto di produzione:		
Indirizzo:		Numero civico:
Comune:	CAP	Provincia:
Autorizzazione:		
Data di rilascio:		Ente rilasciante

il produttore sopra indicato dichiara che

- la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto è denominata SABBIA RICICLATA, in conformità all'Autorizzazione Unica n. _____;
- Il lotto ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità:
 - metri cubi: _____;
 - tonnellate: _____.

- Il predetto lotto è destinato al seguente scopo specifico: _____

- Il lotto EoW è stato costituito trattando le seguenti tipologie di rifiuti:

EER	Numero identificativo FIR

- Solo nel caso in cui il prodotto EoW venga miscelato con altri aggregati riciclati, si indica la percentuale di sostituzione:

☐ 25 - 33% per la produzione di:

➤ stabilizzato di calcestruzzo rafforzato;

- stabilizzato misto rafforzato;
- terreno grossolano di recupero rafforzato;

☐ 15-20% per la produzione di:

- aggregato misto terroso - sabbioso:

☐ ____ % per la produzione di _____

il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

Allegati:

- rapporti di prova riportanti gli esiti di:
 - test di cessione di cui all'allegato 1, tabella 3 del DM n. 127/2024;
 - analisi dei parametri di cui all'allegato 1, tabella 2 del DM n. 127/2024;
 - verifica ai sensi della norma UNI 11531-1;
 - verifica ai sensi della norma UNI 8520 - solo in caso di utilizzo all'interno di calcestruzzi;
 - verifica delle CSC, colonna A o colonna B - solo in caso di utilizzo in miscela di aggregati per recuperi ambientali
- certificato CE secondo la norma UNI EN 13242;
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

_____, lì, _____
(indicare luogo e data)

(Firma e timbro del produttore)

GESTIONE RIFIUTI - REGIME TRANSITORIO

Fermo restando quanto stabilito dall'allegato A, l'esercizio dell'impianto di pretrattamento e recupero (R13-R12-R5) di rifiuti non pericolosi in oggetto nel periodo transitorio di un anno dalla data di efficacia della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. I rifiuti non pericolosi di natura ligneo - cellulosica per cui è ammessa la **messa in riserva (R13)** per il successivo **pretrattamento (R12)**, consistente in operazioni di selezioni e cernita e riduzione volumetrica (triturazione), sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
020103	Scarti di tessuti vegetali
020107	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	Scarti di corteccia e legno
150103	Imballaggi in legno
170201	Legno
191207	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti dei mercati

La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al pretrattamento (R12) nell'impianto stesso.

2. L'operazione di pretrattamento R12, deve essere eseguita con caricatore con ragno o con impianto mobile di triturazione di proprietà del gestore, deve comportare la produzione di rifiuti a cui il gestore, identificato come "nuovo produttore" ai sensi dell'art. 183, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, attribuisce l'appropriato codice EER.
3. Il gestore deve eseguire l'operazione di pretrattamento (R12) solo sui quantitativi di rifiuti effettivamente presenti all'interno dell'impianto al momento dell'entrata in vigore della presente Autorizzazione Unica, fino a 5.000 t/anno. È esclusa la possibilità di accettare in impianto ulteriori quantitativi di rifiuti di natura ligneo-cellulosica.
4. I rifiuti ligneo - cellulosici pretrattati devono essere destinati a:
 - recupero energetico;
 - produzione di compost;
 - recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria;
 - recupero nell'industria cartaria;
 - recupero nell'industria del pannello del legno.
5. È possibile effettuare nel periodo transitorio l'operazione di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti e di origine minerale, di cui alla seguente tabella nel rispetto di:

- capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) complessivamente fissata in 59.950 tonnellate;
- potenzialità annua di recupero (R5) fissata in 149.000 tonnellate/anno;

Codice EER	Descrizione
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti da coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 100114
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
100201	Rifiuti dal trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100903	Scorie di fusione
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
100912	Altri particolati, diversi da quelli di cui alla voce 100911
101201	Residui di miscela di preparazione, non sottoposti a trattamento termico
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170506	Materiali di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
200301	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione

Codice EER	Descrizione
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

6. Il gestore deve eseguire l'operazione di recupero (R5) dei rifiuti di cui alla seguente tabella solo sui quantitativi presenti all'interno dell'impianto al momento dell'entrata in vigore della presente Autorizzazione Unica. È esclusa la possibilità di accettare in impianto ulteriori quantitativi di rifiuti inerti di cui alle tipologie sotto indicate:

Codice EER	Descrizione
100201	Rifiuti dal trattamento delle scorie
100202	scorie non trattate
100903	Scorie di fusione
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
100912	Altri particolari, diversi da quelli di cui alla voce 100911
101201	Residui di miscela di preparazione, non sottoposti a trattamento termico
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a basi di carbone, provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103
170506	Materiali di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505

7. Per il processo di recupero (R5) finalizzato alla produzione di End of waste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, durante il periodo transitorio, la cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire attestando la conformità all'Allegato C alla Circolare MATTM n. UL/2005/5205 del 15/07/2005, qualificabili, per via delle loro caratteristiche, come "aggregati riciclati", per l'ottenimento di:
- materiali da integrare alle materie prime inerti dell'industria lapidea per l'ottenimento di prodotti lapidei;
 - materiali da utilizzare per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali;
8. Tutte le tipologie di rifiuti ammessi a trattamento nell'impianto devono possedere eluato del test di cessione conforme ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e smi. Devono altresì essere verificate le condizioni di non pericolosità dei rifiuti in ingresso con cosiddetta "voce a specchio". Tutte le certificazioni analitiche devono essere conservate presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo. Per ogni

tipologia di rifiuto, dovrà essere effettuata una verifica ogni 1.500 tonnellate di materiale recuperato.

9. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di aggregati riciclati deve avvenire al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, individuate sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Prescrizioni

1. Il trituratore deve essere utilizzato esclusivamente in corrispondenza dell'apposita postazione dotata di sistema fisso di bagnatura per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri.
2. Durante l'utilizzo del frantoio deve essere mantenuto in funzione il sistema di abbattimento polveri tramite apposito nebulizzatore d'acqua. In caso di rottura o malfunzionamento del sistema di nebulizzazione installato a bordo macchina, le lavorazioni ivi effettuate dovranno essere sospese fino al suo ripristino.
3. Durante la stagione estiva (periodo giugno-settembre) e nelle giornate particolarmente ventose e siccitose, si deve procedere all'attivazione del sistema di abbattimento polveri costituito da cannone di nebulizzazione o una rete di spruzzatori mobili alimentati da autobotte.
4. Si deve procedere alla pulizia del sistema viario interno con frequenza settimanale. Nel periodo estivo (giugno-settembre) deve essere effettuata la bagnatura dei percorsi 2/3 volte al giorno mediante autobotte dotata di barra posteriore di distribuzione con ugelli.
5. L'anemometro è dotato di sistema di registrazione della velocità e direzione del vento e sensore di pioggia, con attivazione del sistema di bagnatura al raggiungimento di velocità del vento pari a 6 m/s.
6. Le attività devono essere sospese per velocità del vento > 6 m/s.
7. I dati relativi alla direzione e velocità del vento sono conservati presso l'impianto e mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
8. Tutti gli interventi attivi di contenimento della polverosità diffusa (es. bagnatura), e la loro durata, così come la loro eventuale mancata attuazione (es. anomalie/avarie/meteo), dovranno essere oggetto di registrazione su apposito registro bollato e vidimato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, da aggiornare settimanalmente e mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. Sul registro dovranno essere annotati anche i periodi di utilizzo del mulino per la frantumazione dei rifiuti inerti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.